



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione n° 05 del 27 maggio 2019

REG. DELIBERE

OGGETTO:	Presenza d'atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2019- Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia prot.n. 12486 del 21 marzo 2018, concernenti le modalità attuative dei finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per la depurazione del servizio idrico integrato, e della lettera del Dirigente Generale del DRAR prot. n. 18592 del 3 maggio 2019 relativa alla gestione dei primi interventi finanziati. Necessità di una presa d'atto e organizzazione delle successive azioni. -
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di maggio, presso la Sede operativa dell'ATI di Messina sita in Viale Giostra, in seguito a convocazione, alle ore 11,30 si è riunito il Consiglio Direttivo con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | ORLANDO RUSSO | VICE PRESIDENTE |
| 2 | VINCENZO LIONETTO CIVA | COMPONENTE |
| 3 | GIROLAMO BERTOLAMI | COMPONENTE |

Presiede il Vice Presidente, dott. Orlando Russo;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il D. M. Giuseppe Toro, nella qualità di Direttore F.F.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione n. 04 del 10.05.2019 presentata dal Signor Vice Presidente e la relazione del direttore prot. n. 427 del 08/05/2019 che, allegata al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. 48/90 come modificata ed integrata dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30:

1. è munita del parere di regolarità Amministrativa espresso dal Direttore F.F.;
2. il Responsabile del Servizio ha attestato la regolarità contabile;
3. il responsabile dell'area tecnica ha attestato la regolarità tecnica

RICHIAMATO il vigente O. R. EE. LL.;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione formulata dal Vice Presidente che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 del 10-05-2019

Presentata da: Vice Presidente Dott. Orlando Russo

OGGETTO: Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2019 – Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia prot. n. 12486 del 21 marzo 2018, concernenti le modalità attuative dei finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per la depurazione del servizio idrico integrato, e della lettera del Dirigente Generale del DRAR prot. 18592 del 3 maggio 2019 relativa alla gestione dei primi interventi finanziati. Necessità di una presa d'atto e organizzazione delle successive azioni.-

IL PROPONENTE

PREMESSO

CHE la Regione Siciliana, con legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, ha riorganizzato i servizi idrici in base ad ambiti territoriali ottimali (ATO), istituendo quali Enti di Governo d'Ambito (EGA) le Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.), composte dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun ATO, che vi partecipano obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006;

CHE con Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, N. 75 del 29.01.2016, sono stati individuati nella Regione Siciliana nove Ambiti Territoriali Ottimali, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali;

CHE l'A.T.I. Messina è costituita dai sindaci dei 108 comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Messina;

CHE, in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.93/2017, l'ATI dovrà affidare il servizio idrico integrato nell'intero ambito di Messina ad un gestore unico, ai sensi dell'art. 149 bis e del comma 3 dell'art. 172 del D.L.gs 152/2006;

CHE, in virtù della citata sentenza dalla Corte Costituzionale, è compito dell'A.T.I. Messina regolare il servizio idrico nel territorio dell'ATO, secondo le modalità e nel rispetto delle deliberazioni del regolatore nazionale ARERA;

CHE l'A.T.I., ai sensi degli artt.149 e 149 bis del D.L.gs 152/2006 dovrà provvedere alla predisposizione del Piano d'Ambito e quindi: a) alla ricognizione delle infrastrutture; b) alla redazione del programma degli interventi; c) alla scelta del modello gestionale ed organizzativo, nel rispetto del principio di unicità della gestione; d) alla redazione del piano economico finanziario;

CHE la Commissione Europea ha in corso tre procedure d'infrazione, che riguardano anche il territorio dell'ATI Messina, per il mancato rispetto della direttiva 91/271 CE in materia di collettamento e trattamento dei reflui civili;

CHE la prima procedura d'infrazione, Parere Motivato CE 2004/2034, trasformato in causa C565/2010, relativa ad agglomerati con un carico generato superiore a 15.000 abitanti equivalenti (A.E.), si è conclusa con sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 19/07/2012 anche per l'ATO di Messina;

CHE con DPCM 26 aprile 2017 è stato nominato un Commissario Unico di governo, Prof. Enrico Rolle, per l'attuazione di tutti gli interventi per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, necessari al superamento della procedura d'infrazione 2004/2034;

CHE il Commissario Unico di governo dovrà trasferire le opere fognarie e gli impianti realizzati ai gestori indicati dall'ATI, progressivamente, al loro completamento;

CHE la seconda procedura, Parere Motivato CE 2059/2014, relativa ad agglomerati con un carico generato superiore a 2.000 abitanti equivalenti (A.E.), è tuttora in corso e riguarda, l'ATO Messina;

CHE relativamente a tale seconda procedura è necessario, da parte dei comuni interessati, non inclusi nel patto per la Sicilia, pervenire con urgenza alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi per il superamento dell'infrazione;

CHE la terza procedura, Parere Motivato CE 2181/2017, relativa ad ulteriori agglomerati è tuttora in corso e riguarda, l'ATO Messina;

CHE relativamente a tale terza procedura è necessario, da parte dei comuni interessati, pervenire con urgenza alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi per il superamento dell'infrazione;

CHE nelle more della predisposizione del Piano d'Ambito, della scelta del modello di gestione e dell'affidamento del servizio al gestore unico, il servizio idrico deve continuare ad essere garantito;

CHE nella fase transitoria di salvaguardia, si dovrà procedere in prima istanza alla aggregazione delle gestioni pubbliche, in quanto non è più ammessa la gestione del servizio in economia da parte dei comuni;

CHE in relazione alla brevità del periodo transitorio di salvaguardia, alla molteplicità dei gestori esistenti nel territorio dell'ATI, nonché all'attuale stato delle infrastrutture, gli obiettivi prioritari da raggiungere vanno identificati, oltre che nella adeguata gestione del servizio salvaguardato, nell'adeguata ed uniforme rappresentazione dello stato di consistenza delle infrastrutture, nell'avvio immediato della gestione del servizio fognatura e depurazione a supporto delle attività di competenza del Commissario Unico, nella realizzazione di impianti di telecontrollo che consentano di ottenere le informazioni di base sulle portate ed i volumi immessi ed erogati e sulle perdite d'acquedotto, nella corretta rappresentazione per ciascun gestore dei costi attuali del servizio, nella corretta valutazione degli interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture, nella convergenza della gestione pubblica nel polo di aggregazione già individuato (AMAM);

CHE al fine di regolare i procedimenti tecnico-amministrativi per l'attuazione degli interventi afferenti il servizio idrico integrato nell'ATI MESSINA per la seconda e terza procedura d'infrazione sopra richiamata la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 80 del 27 febbraio 2019 ha apprezzato il documento dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 1634/GAB del 19 febbraio 2019 concernente le modalità attuative dei finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per la depurazione afferenti il servizio idrico integrato;

CHE lo stesso Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con Circolare Assessoriale prot. n. 012486 del 21 marzo 2019, ha fornito prime indicazioni sulle modalità attuative per quanto sopra rappresentato;

CHE, in ultimo, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Servizio 1, con nota prot. n. 18952 del 3 maggio 2019 ha fatto carico all'ATI Messina di procedere, quale beneficiario dei finanziamenti in essa indicati, a svolgere tutti gli adempimenti previsti nella Circolare Assessoriale al fine di consentire celermente l'emissione formale dei provvedimenti di finanziamento, anche avvalendosi, se occorre, dei Comuni e dei Gestori interessati dagli interventi;

VISTA la relazione prot. n. 427 dell'8.05.2019, qui allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che nella suddetta relazione, si è dato atto dell'urgenza dell'affidamento della Gestione unica ad AMAM SpA, ai sensi del comma 3 dell'art. 172 del D. L.gs 152/2006, al fine di evitare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Signor Presidente della Regione Siciliana, ex comma 4 dell'art. 172 prima richiamato;

VISTO il D. L.gs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. L.gs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. L.gs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19, così come emendata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017;

VISTO il D. A. n. 75/2016;

VISTI gli atti d'Ufficio;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri di Legge;

Richiamati interamente i contenuti:

- dell'atto deliberativo Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2019;
- dell'atto di apprezzamento dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 1634/GAB del 19 febbraio 2019;
- della Circolare Assessoriale n. prot. n. 012486 del 21 marzo 2019;
- della Direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Servizio 1, prot. n. 18952 del 3 maggio 2019;
- della nota prot. n. 427 dell'8.05.2019, allegata al presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERI

La premessa si integralmente richiamata nelle presente parte del provvedimento

- 1) **PRENDERE ATTO** dell'avvenuta cessazione di gestioni all'interno dell'ambito territoriale e, in conseguenza, proporre all'Assemblea l'Affidamento della Gestione Unica d'Ambito all'AMAM SpA, ai sensi del comma 3 dell'art. 172 del D. L.gs 152/2006, ed assegnare un anno di tempo al Gestore Unico per la progressiva presa in carico delle gestioni esistenti, comprese quelle eventualmente risultanti assimilabili alle previsioni di cui al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 172 già richiamato;
- 2) **ONERARE** il Presidente ed il Direttore ff affinché, avvalendosi degli Uffici sottoposti, provvedano a predisporre con urgenza gli atti necessari, non ultimo per evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione, ex comma 4 dell'art. 172 del citato decreto;
- 3) **ONERARE** il Presidente ed il Direttore ff affinché, d'intesa con i comuni e con l'AMAM, si costituisca un ufficio unico per la gestione dei finanziamenti e degli interventi, composto da personale dell'ATI, dei Comuni e dell'AMAM, mediante accordo convenzionale da sottoporre ad approvazione degli Organi degli Enti coinvolti;
- 4) **ONERARE** il Presidente ed il Direttore ff di verificare la possibilità per l'Ente, di convenzionarsi con una Centrale Unica di Committenza tra quelle presenti nell'Ambito;

- 5) **ONERARE** il Presidente ed il Direttore ff affinché, in tempi stretti, l'ATI provveda ad acquisire le progettazioni da parte dei Comuni e dei Gestori, attestarne l'invarianza rispetto al piano d'ambito ed a trasmetterli al competente DRAR;
- 6) **ONERARE** i Comuni d'Ambito ed i Gestori delle seguenti attività: trasmettere i progetti relativi al SII completi delle approvazioni e dei pareri già acquisiti; segnalare, mediante apposita nota, un proprio tecnico al quale potranno eventualmente essere conferite le funzioni di RUP; Inoltrare nota in merito alla effettiva consistenza della struttura organizzativa dell'Ufficio Tecnico preposta alla gestione degli interventi inerenti il SII; informare i Comuni d'ambito ed i Gestori che condizione principale per la stipula della convenzione di servizio è il previo versamento, a favore dell'ATI, delle quote di compartecipazione e, in conseguenza, trasmettere all'ATI idoneo documento che ne attesti il versamento; trasmettere dichiarazione a firma del progettista dell'opera, dalla quale risulti che i prezzi previsti in progetto non necessitano di adeguamento, che l'opera così come progettata sia esecutiva e cantierabile; inoltrare attestazione dalla quale risulti che l'incarico di progettazione sia stato affidato nel rispetto delle vigenti norme di legge; inoltrare dichiarazione che l'Ente è in grado, per il possesso di risorse umane e strumentali, a gestire tutta o parte delle attività necessarie, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in merito al rispetto dei cronoprogrammi ed alla perfetta esecuzione delle opere; trasmettere all'ATI Deliberazione di Consiglio Comunale relativamente alla cessione delle proprie Infrastrutture all'ATI;
- 7) **ONERARE** il Presidente ed il Direttore FF affinché si attivino ad avviare interlocuzioni con l'Ufficio Speciale per la Progettazione istituito presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Siciliana, laddove venisse verificata la necessità di usufruire di servizi di progettazione, rimandando alla competenza del Consiglio Direttivo la successiva approvazione della convenzione;
- 8) **ONERARE** il Presidente ed il Direttore ff affinché, mediante gli Uffici sottoposti, provvedano all'approvazione in linea amministrativa dei progetti esecutivi consegnati dai Comuni, in quanto gli stessi dovranno essere inseriti nel POT, nel PEF e nel piano d'ambito.
- 9) Poiché l'ATI è sottoposta ad attività di vigilanza da parte dei competenti Uffici Regionali, di conferire mandato al Direttore ff per la trasmissione del presente deliberato al DRAR.

IL PROPONENTE
Dott. Orlando Russo



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto D. M. Giuseppe Toro, Direttore ff, esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa della proposta di deliberazione N. _____ del _____, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data 07-05-2019

IL DIRETTORE FF
(D. M. Giuseppe Toro)




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D. L.gs 267/2000, ATTESTA che l'approvazione della proposta di deliberazione n. _____ del _____, comporta/non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 esprime sulla proposta parere FAVOREVOLE.

Data 09-05-2019

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Contiguglia, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa della proposta di deliberazione N. _____ del _____, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data 08-05-2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Giuseppe Contiguglia)





Protocollo n. 427

Al Signor Vice Presidente dell'ATI di Messina
Preg.mo Dott. Orlando Russo
SEDE

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2019 – Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia prot. n. 12486 del 21 marzo 2018, concernenti le modalità attuative dei finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per la depurazione del servizio idrico integrato – Lettera del Dirigente Generale del DRAR prot. 18592 del 3 maggio 2019 relativa alla gestione dei primi interventi finanziati. Necessità di una presa d'atto e organizzazione delle successive azioni – Apprezzamento della nota prot. 427 dell'8.05.2019.-

Con la nota protocollo n. 18952, il Dirigente Generale del DRAR ha comunicato la destinazione di taluni finanziamenti a questo Ente, per opere riguardanti depurazione e fognature per interventi nei Comuni di San Salvatore di Fitalia (i cui organi hanno già deliberato il passaggio delle reti a quest'ATI), Torrenova, Capo D'Orlando e Gioiosa Marea, per un totale di Euro 6.077.831,95. Con la stessa nota, il Dirigente Generale ha indicato alcune procedure urgenti a carico di questi Uffici ed ha richiesto urgente riscontro.

La presente relazione è redatta al fine di consentire alla S. V. ed agli Organi Politici dell'Ente una chiara visione della situazione, ancorché per determinare le azioni che dovranno essere poste in essere con estrema urgenza.

1. II S. I. I. nell'Ambito Ottimale di Messina, passaggio dall'ATO 3 all'ATI

Come a conoscenza, La Legge n. 26/1994 (Legge Galli) è stata recepita in Sicilia con l'art. 69 della L. R. N. 10/1999. Successivamente, con D.P.R. S. n. 114 del 16.05.2000 sono stati individuati i 9 ATO siciliani e poi, con DPRS 7 agosto 2001 sono state emanate disposizioni in merito all'attivazione delle ATO ed alla gestione.

Con l'entrata in vigore dell'art. 49 della Legge Regionale n. 11/2010, il Legislatore Regionale ha disposto la cessazione delle autorità d'ambito già costituite ai sensi dell'art. 148 del D. L.gs 152/2006. Sempre il Legislatore Regionale, con propria Legge 2/2013, ha posto in liquidazione le ATO Siciliane, senza dettare alcuna disciplina per i nuovi enti di governo.

Infine, con la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19, sono state emanate le norme afferenti il SII per la Regione Siciliana, e con D. A. 75/2016 stabiliti i confini degli Ambiti Territoriali Siciliani, sostanzialmente confermando i 9 ambiti corrispondenti ai confini delle ex provincie siciliane. Tale legge è stata sottoposta a censure e rilievi di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale (in merito alla possibilità di creazione di sub-ambiti, gestione in economia per i comuni, determinazione della tariffa), con la sentenza 93/2017.

L'ATO 3 di Messina, che operava con l'ausilio di personale comandato da altri Enti, aveva redatto nell'anno 2011 una proposta di piano d'ambito mai portato all'approvazione dell'assemblea

dei Sindaci. Già dall'anno 2013 l'Ente, a causa di rilevanti problemi economici, si è progressivamente privato del personale in comando, fino alla completa cessazione delle attività con esclusione di quelle esclusivamente attinenti le procedure di liquidazione e, nel 2017, quelle inerenti la costituzione dell'ATI di Messina, la cui responsabilità era stata affidata al Commissario pro tempore. L'ambito territoriale ottimale di Messina non ha potuto usufruire dello strumento di pianificazione d'ambito, né l'esercizio della funzione di ente di governo è stata esercitata da alcuno.

Il 20 aprile 2017 si costituisce l'ATI di Messina che, dopo alcuni giorni, elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo. Essendo l'Ente privo di personale (come anche l'ATO 3 in liquidazione) e di qualsiasi altra risorsa, e dovendo procedere con urgenza per fronteggiare alcune emergenze riguardanti la Città di Messina, il Presidente nomina un proprio Consulente di fiducia per fare fronte alle necessità, non ultima scongiurare il commissariamento dell'Ente per la mancata adozione del piano d'ambito e per l'affidamento al gestore unico d'ambito, così come preannunciato dall'Assessore Regionale dell'Energia con propri atti prot. 1369/GAB del 7.03.2016, prot. 7394/GAB del 22.11.2016 e prot. 4586 del 18.05.2017.

Il giorno 19.01.2019 l'Assemblea approva il piano finanziario per l'anno 2018; a seguito di atti d'interpello assume progressivamente personale in comando ed avvia tutte quelle attività necessarie per rendere pienamente operativo l'Ente.

2. Piano d'ambito

Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.7/2018, l'Ente ha deciso la gestione unica, pubblica, in house per l'intero territorio d'ambito. Con la stessa deliberazione è stato approvato il cronoprogramma, comunicato al DRAR ed all'Assessore Regionale, indicante i tempi per la redazione del piano d'ambito, che scadranno il prossimo mese di agosto. A quella data, laddove non si pervenisse all'approvazione del predetto atto, l'Assessore Regionale ha già comunicato l'avvio dell'intervento sostitutivo da parte dell'Assessorato.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo del mese di febbraio 2019, al fine di potenziare l'attuale struttura operativa dell'Ente, preso atto delle difficoltà di molti comuni d'ambito di fornire notizie certe e congruenti in merito alle proprie infrastrutture del SII ed altresì gli atti di programmazione, che devono confluire nella pianificazione d'ambito, sono state avviate le procedure per il reperimento di collaboratori professionali volontari, attività che dovrebbe avviarsi nei prossimi giorni.

3. Affidamento della Gestione Unica d'Ambito

Nella citata deliberazione 7/2018, l'Assemblea aveva preso atto della "Mozione De Luca", che indicava l'AMAM SpA Gestore del Servizio Idrico Integrato quale possibile Gestore d'Ambito, previa verifica dei requisiti di legge. Il Comune di Messina e l'AMAM SpA hanno progressivamente proceduto ad adeguare lo Statuto del Gestore ed i rapporti convenzionali, anche al fine di consentire il possibile affidamento della gestione del SII da parte dei comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Messina ed il loro transito nella compagine sociale del gestore pubblico, in discendenza delle vigenti norme statali e regionali.

4. Scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale ottimale

La Regione Siciliana legifera in merito alla liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, stabilendo la "Presenza in carico delle reti idriche e degli impianti ex EAS a cura dei Comuni Siciliani già serviti dal predetto Gestore, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11.8.2017, n. 16 e dall'art. 1 della L.r. 8.5.2018, n. 8". A Seguito dell'adozione di tali norme, si sono registrate da parte di vari comuni azioni presso i Tribunali Amministrativi Regionali, con richieste di Sospensione Cautelare, a causa sia dell'illegittimità e dell'incostituzionalità delle norme regionali che disponevano il passaggio delle gestioni ai comuni, in ragione della normativa statale vigente e soprattutto con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017, nonché in alcuni casi per la rappresentata incapacità

dei Comuni di assumere direttamente la gestione per la mancanza di risorse economiche e finanziarie. Tale procedura ha riguardato 14 comuni di quest'ambito.

Con nota protocollo 570 dell'11.10.2018, i Comuni di Savoca, Forza D'Agrò e Casalvecchio Siculo, inoltrano a questo Ente una nota nella quale, sostenendo le ragioni di diritto relative all'impossibilità per i Comuni di gestire in forma diretta il SII, richiedono un intervento all'ATI alla quale in sostanza viene richiesto di prendere in consegna le infrastrutture e consegnarle al gestore unico d'ambito. In breve sintesi, i Comuni hanno specificato che:

- una prima consegna delle reti veniva sospesa come da verbale del 20.09.2017 in quanto, anche da parte del Commissario ad acta D. Briante, venivano evidenziate talune gravi problematiche che avrebbero inficiato l'esito positivo della consegna ai Gestori Comunali, stante anche l'assoluta mancanza di riferimenti certi; A quanto dichiarato dai Comuni si aggiunge che, al comma 4 dell'art. della L. R. 16/2017, il Legislatore Regionale prevede che il personale di ruolo ex Eas è utilizzato..... in forza di convenzione da stipularsi tra l'EAS ed i Gestori, Nonché per le finalità di cui al comma 1 (gestione del servizio) – Né nel verbale di consistenza delle reti, né in altro documento a conoscenza di questo Ente di Governo, è dato evincere la forza lavoro che, in previsione che possa transitare dall'EAS ed in funzione della professionalità posseduta, dovrebbe assicurare la gestione *all inclusive* delle reti e garantire ai Comuni continuità ed efficienza del servizio;
- conclusa la liquidazione dell'EAS, le reti e gli impianti di pertinenza dei Comuni, in virtù della normativa vigente, dovranno essere prese in gestione dall'ATI di Messina;
- un'ipotesi diversa dal conferimento immediato all'ATI di Messina, determinerebbe un illegittimo aggravio dell'erario;
- ai Comuni non è dato conoscere l'eventuale posizione debitoria dell'EAS nei confronti di Siciliacque S.p.A., non è stato fornito l'elenco completo delle utenze idriche censite e servite; contestano il mancato conferimento di somme relative al canone fognario e di depurazione; non hanno ricevuto da parte di EAS alcun rimborso per gli interventi urgenti di manutenzione alle reti effettuati dai Comuni in sostituzione dell'ex gestore.

Tale situazione, dal punto di vista normativo è specificamente normata dal comma 3 dell'art. 172 del D. L.gs 152/2006 che così recita:” *In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.*”. In sostanza, al concomitante verificarsi delle condizioni consistenti nella mancata approvazione del piano d'ambito e nella cessazione di una o più gestioni all'interno dell'ambito ottimale, all'Ente di governo

d'Ambito non è consentita altra scelta, se non quella stringente sopra richiamata. Infatti, il comma 4 dell'art. 172 prevede che: *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”*. In discendenza delle norme di legge qui richiamate, l'ATI di Messina ha provveduto alla verifica dei requisiti di legge in capo ad AMAM SpA, società a capitale interamente pubblico e che gestisce il servizio a favore del 37,44% della popolazione d'ambito, ed ha proposto ai comuni interessati ed all'Assessorato Regionale competente, la presa in carico delle infrastrutture prima gestite dall'EAS e l'affidamento della gestione ad AMAM SpA. Questo Ente ha quindi avviato interlocuzioni con i Comuni d'ambito per procedere ai sensi di legge.

Nel frattempo, i Comuni di Savoca, Forza D'Agrò e Casalvecchio Siculo hanno proposto ricorso al TAR Catania con richiesta di sospensione degli atti adottati dal Commissario Regionale, anche nei confronti di questo Ente, che non si è costituito in giudizio. Le ragioni del ricorso sono sostanzialmente i richiami alla normativa statale ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017 e cioè: Impossibilità di una gestione diversa da quella unica d'ambito; impossibilità della gestione in economia da parte dei comuni; competenze ed esercizio del potere esclusivamente in capo all'Ente di Governo dell'ATO. Il TAR Catania, per i tre ricorsi dei Comuni, ha concesso la sospensione cautelare degli atti del Commissario Regionale con atti tra cui l'ordinanza n. 85 del 4.2.2019 rinviando la decisione nel merito ad udienza fissata nel 2020.

Ma sulla vicenda, si è espresso anche il TAR Palermo con varie ordinanze cautelari tutte richiamanti la più volte citata sentenza 93/2017 ed, infine, il CGA di Palermo ha richiesto parere al Giudice delle Leggi, in merito alla possibile incostituzionalità delle norme che hanno deciso il passaggio delle gestioni ex EAS ai Comuni.

L'ATI si è fatta promotrice d'incontri con l'AMAM SpA, il Comune di Messina ed i Comuni interessati al passaggio di gestione, al fine di pervenire al più presto all'affidamento della Gestione Unica in capo ad AMAM, ma la procedura indicata da quest'Ente non è stata condivisa dai Comuni. **Si rappresenta quindi l'urgenza dell'affidamento al Gestore Unico d'Ambito, al fine di evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione.**

5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2019.

Con la deliberazione di che trattasi, la Giunta Regionale ha determinato che i soggetti destinatari dei finanziamenti relativi al SII sono le Assemblee Territoriali Idriche. Qualora l'ATI fosse impossibilitata per carenza di risorse umane e strumentali a gestire in toto l'intervento, è previsto che essa potrà avvalersi del Comune interessato all'intervento anche ricorrendo ad accordo-convenzione a condizione che le infrastrutture del S.I.I. vengano consegnate all'ATI. La Giunta ha altresì approvato gli allegati alla delibera, tra cui la nota del Dirigente Generale prot. 6700 del 14.02.2019, di cui si riportano alcuni passaggi:

- Una delle criticità più rilevanti riguarda la mancanza di effettiva 'governance' degli Ambiti Territoriali Ottimali in quanto le A.T.I. -tutte istituite *ex lege* nel 2015, composte da i Sindaci dei comuni soci- malgrado i numerosi solleciti inviati nel tempo da questa Amministrazione continuano ad avere ridotta capacità operativa, sono prive di idonee risorse umane, economiche e

strumentali, non hanno approvato la dotazione organica, non formano i bilanci e non svolgono le necessarie attività di una P.A.. In alcuni casi non hanno neppure ancora avviato gli adempimenti previsti dall'art. 172 del D.Lgs. n.152/2006 (Piano d'Ambito, scelta ed individuazione del Gestore unico, Tariffa unica, etc.), ovvero permangono in un forte ritardo che dura da anni.

- Di contro molti comuni preferiscono lasciare il servizio idrico nello status quo (p.es., di gestione diretta, pur essendo questa non consentita dalla legge) per non sobbarcarsi maggiori costi da riversare sui cittadini così come molti non applicano o non riescono a riscuotere idonee tariffe a copertura dei costi della fornitura idrica e del servizio di depurazione.
- In merito a tali criticità le stesse non possono che essere risolte nel solco delle vigenti leggi intervenendo in modo ancora più deciso con l'azione gestionale e politica di impulso sui Sindaci, diffida ad adempiere verso le ATI e i comuni inadempienti e con l'eventuale l'intervento sostitutivo della Regione. (v. proposte par.4).
- Il parere reso dall'ULL del 25 giugno 2018 non risponde chiaramente al quesito posto in merito all'applicabilità dell'art.9 della LR n.19/2015 sulla finanziabilità degli interventi di adeguamento degli impianti esistenti ai Comuni ma rimanda alla lettura coordinata delle norme, ribadisce gli obblighi normativi delle ATI, suggerisce di concordare modalità di finanziamento con le autorità preposte e rammenta l'esercizio dei poteri di vigilanza e sostitutivi da parte della Regione.
- A ciò si aggiunga che l'art.9 citato ha in effetti passato il vaglio della Corte, mentre andrebbe chiaramente disapplicato la parte dello stesso che prevede il finanziamento dei comuni di cui all'art. 1 comma 6 della LR n. 2/2013 (gestione diretta dei comuni che non hanno consegnato le reti).
- **Regimi tariffari, verifica del "Full cost recovery" (art. 9 Dir.n.60/2000)** secondo il principio del recupero integrale dei costi sia per l'uso della risorsa sia per i costi ambientali e del "chi inquina paga"; sollevato dal DRP. (n merito occorre aggiungere che il comma 609 della L.109/2014 ha previsto che "i finanziamenti ... su risorse pubbliche statali sono attribuite agli Enti di Governo degli Ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo.
- **Riallineamento alla normativa ed ai principi comunitari.** L'attivazione degli strumenti necessari per concludere rapidamente la transizione dal vecchio al nuovo sistema di governance del S.I.I. è fondamentale anche per gli aspetti generali di "allineamento" alla normativa, come detto, oggi non attuata ovvero disapplicata .

Per esempio, oggi negli ambiti privi di Gestore unico non può essere rispettata la norma e attuata la procedura standard di valutazione dei costi e di determinazione della tariffa, e ciò non garantisce, fra l'altro, il rispetto del principio del "full cost recovery" previsto dall'art. 9 della direttiva 2000/60 (sia per i costi di utilizzo sia per i costi ambientali). Se la transizione verso il modello della "gestione unica" non dovesse completarsi, pertanto, potrebbe essere vanificato il lavoro che oggi questo Dipartimento sta facendo con l'imputazione al PO FESR Sicilia 2014/2020 dei "progetti retrospettivi": il mancato rispetto delle norme sulla governance del S.I.I. potrebbe infatti portare, a chiusura del programma, al disimpegno di tali somme per il mancato rispetto delle disposizioni relative ai regimi tariffari ("entrate nette" e "full cost recovery"), con effetti negativi sul bilancio regionale.

- Corre inoltre l'obbligo di rilevare che l'art. 1, comma 609, della L.190/2014 interviene sulle disposizioni in materia di servizi pubblici locali attraverso una modifica dell'articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con lo scopo di "promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica". La disposizione in questione stabilisce che "... i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali, ai sensi dell'art 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio, a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo ..." , e in generale sembrerebbe escludere, a regime e in condizioni ordinarie, la possibilità di concedere finanziamenti per reti idriche e sistemi fognari a soggetti diversi dall'Ente di Governo dell'ATO o dal Gestore unico del SII.
- Inoltre il "Patto per lo sviluppo della Sicilia", sottoscritto dal governo regionale e da quello nazionale nel 2016, stabilisce e ribadisce, per quanto concerne gli interventi relativi al settore strategico Ambiente, che "le parti si impegnano affinché negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti di cui all'art. 172, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 7, comma 1, della Legge 164/2014, venga accelerato l'avvio delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art.172, tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio di ultimo fissato alla data del 30/09/2015 per l'adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in

conformità con la normativa vigente dall'Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova legge di riordino del servizio di cui si è dotata la Regione Siciliana".

- **Primo avvio della gestione con le società pubbliche di gestione esistenti.** Al fine di superare la fase di inerzia e non attendere la redazione ed approvazione dei Piani d'Ambito e le complesse procedure di affidamento (senza pregiudizio per le stesse) si ritiene ormai improcrastinabile l'attuazione degli atti più immediati e concreti per consentire un immediato, sia pur se progressivo, allineamento alla norma nelle more del completamento delle complesse procedure. Negli ambiti di Palermo (AMAP), Catania (Sidra, Acoset, Sogip), Messina (AMAM), etc. esistono società pubbliche che gestiscono di fatto il servizio idrico integrato servendo più del 25% della popolazione dell'Ambito. Tali società, anche fuse tra di loro nel medesimo Ambito, possono diventare il gestore unico e comunque, nelle more della complessa procedura, assicurare la gestione dell'impianto. Nell'ambito di Palermo è già stato individuato come gestore unico l'Amap e pertanto è delineato il percorso con il quale il gestore unico diventerà tale assumendo man mano tutti i restanti 48 comuni oltre i 34 in atto. E' auspicabile che negli altri ambiti si proceda in tale direzione di accorpamento. La gestione delle nuove opere nelle more del regolare affidamento al gestore unico dovrà, di norma, avvenire verso le esistenti gestioni pubbliche. In tal modo si migliorerà il rispetto delle norme comunitarie di cui al C.3.
- **Interventi sostitutivi** - Sono già state attivate dalla Regione le procedure per l'intervento sostitutivo ex art. 172, comma 4, del D. L.gs 152/06, nei confronti delle A.T.L. di Ragusa e Trapani per la sola redazione del Piano d'Ambito. Considerato tuttavia che si riscontrano ritardi anche in altri Ambiti territoriali, in esito alle attività di vigilanza il Dipartimento adotterà ovvero proporrà nuove azioni di impulso e nuove diffide verso le ATI e, ove necessario, ulteriori commissariamenti.
- **Resta feno che l'ATI dovrà:**

1. verificare ed attestare che l'intervento è conforme al Piano d'Ambito esistente, ovvero al redigendo ovvero ai criteri a cui si atterrà nella redazione. Dovrà altresì attestare che l'intervento è coerente con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico ed ha carattere di "invariante" cioè è necessario, ovvero strettamente utile, per la soluzione delle procedure di infrazione (l'intervento deve risolvere la procedura), ovvero per evitare danno ambientale, ovvero per realizzare una idonea fornitura idropotabile in aree prive o con forti perdite e infiltrazioni esterne inquinanti;
2. individuare il Gestore dell'intervento (v. P.2.c), pertanto dovrà attivare immediatamente a finanziamento comunicato e ancora prima del completamento le procedure per l'individuazione del gestore dell'opera (anche nelle more del gestore unico del servizio) ricorrendo di norma ad esistenti gestori pubblici;
3. adottare ogni efficace provvedimento gestionale atto a conferirle la prevista operatività per la gestione del finanziamento e per la realizzazione dell'opera, per quanto di competenza;

Ove oggettivamente impossibilitata per carenza di risorse umane e strumentali e, comunque, nella propria titolarità e responsabilità, potrà avvalersi dei Comuni soci o delle società di gestione pubblica nei limiti e nelle forme di legge anche ricorrendo alle forme di accordi/convenzioni fra P.A. (TUEL, Codice dei contratti, etc.). La scelta dovrà essere operata in modo tale da assicurare il rispetto ottimale dei principi europei di corretto affidamento e di gestione del servizio.

Dovranno adottarsi procedure unitarie in capo al medesimo soggetto ATI e che evitino il rischio, p.es., che le opere realizzate, a vario titolo, dai Comuni non siano prese in consegna dall'ATI e dal Gestore. A tal fine ogni eventuale e legittimo incarico di realizzazione di opere ai Comuni deve prevedere l'impegno esplicito delle parti che reti e impianti siano cedute all'ATI e questa le accetti senza indugio organizzandosi di conseguenza per la cessione al gestore.

Nel caso di *interventi di adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche e negli ambiti privi del soggetto gestore* (art.9, l.r n.19/2015), le ATI potranno avvalersi, sotto la propria responsabilità, dei Comuni; ciò qualora non sia possibile avvalersi di esistenti gestori pubblici (v. Amap per Palermo o Sidra o Acoset per Catania). (Nota dello scrivente: si tratta evidentemente di mero errore di citazione, in quanto AMAM SpA è stata richiamata in paragrafi precedenti).

- Pertanto prima ancora del completamento dell'opera l'ATI dovrebbe individuare il gestore, che nella prima fase, nelle more delle procedure di scelta ed affidamento al gestore unico, potrebbe essere il gestore pubblico prevalente nell'Ambito (v.Amap).
- **L'ATI è titolare di tali responsabilità e pertanto se l'ATI affidando le fasi procedurali di costruzione dell'opera a un comune non si consegnasse l'opera per difetti o motivi vari e a sua volta non la consegnasse ad un gestore anche provvisorio ne resterebbe comunque responsabile civilmente e penalmente. Di tale principio generale va dato atto nel decreto di finanziamento.**

- Con la nota prot. 252 del 19.03.2019, nel solco delle decisioni della Giunta Regionale, questo Ente ha inoltrato ai competenti organi dei comuni d'ambito le prime indicazioni operative. Tale nota fino al giorno in cui si scrive la presente relazione, è stata contestata da oltre 50 comuni, con ampio risalto da parte dei mass media. I Comuni, alcuni con popolazione maggiore ai 5.000 abitanti, hanno richiesto agli Enti Superiori la possibilità della gestione diretta ed in economia per i comuni inferiori a 5000 abitanti (87 su 109), sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n.33/2019 che riguarda materie NON INERENTI il servizio idrico integrato. **Tale decisione della Corte NON è APPLICABILE** al servizio idrico integrato, così come espressamente esplicitato nella medesima sentenza: *“la portata della decisione non coinvolge tutte le situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla generalità dei Comuni e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti ad un determinato ambito territoriale, senza che si distingua tra i Comuni obbligati e non.”* Ritiene occorra richiamare inoltre il parere reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare prot. 7069 del 18.04.2016 in merito alle possibilità di gestioni ex art 147 comma 2 bis lettera a) e b), che così recita: *“la disposizione in esame fa salve le sole gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato nei comuni sotto i 1000 abitanti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa (norma di riferimento), istituite, però, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del D. L.gs 152/2006..... Pertanto, possono considerarsi salvaguardate solo quelle gestioni che alla data di entrata in vigore dell'art. 147, comma 2 bis, così come modificato dall'art. 7, comma 1 lettera b), del D. L.gs n. 133 del 2014, abbiano tutti i requisiti di legge ed abbiano avuto, illo tempore, l'assenso dell'Ente di Governo d'ambito”*
- Successivamente, l'Assessore Regionale ha emanato la circolare n. 12486 del 21.03.2019 ha dettato ulteriori indicazioni operative, nel solco già tracciato dalla Giunta Regionale con la delibera 80/2019.

6. Nota del Dirigente Generale del DRAR prot. 18952 del 3 maggio 2019.

Con tale nota, è stato comunicato all'ATI di Messina ed ai Comuni d'ambito che, al fine di consentire l'emissione dei provvedimenti di finanziamento delle opere in elenco, questo Ente di Governo dovrà con urgenza procedere a taluni indispensabili adempimenti. Si tratta di finanziamenti di progetti di opere inserite nel Patto per la Sicilia, di oltre 6.000.000 di euro. Si ritiene opportuno evidenziare che i finanziamenti in elenco, sono i primi di una certamente più lunga serie, atteso che il DRAR ci chiede di “Attivarsi con tutti i comuni associati al fine di provvedere alla trasmissione di tutti gli altri interventi non compresi nell'elenco di cui alla presente nota”. Come da deliberazione della Giunta Regionale e della circolare Assessoriale, il dipartimento ci comunica che l'eventuale convenzione con comuni e gestori, **dovrà riportare l'impegno del Comune, sancito da opportuna Delibera di Consiglio Comunale e di Giunta, a consegnare ai fini gestionali l'infrastruttura realizzata, per il tramite dell'ATI, al Gestore Unico d'Ambito individuato nelle correnti forme di legge.**

7. SCELTA DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI DI FINANZIAMENTO.

La gestione dei finanziamenti comporta un consistente opera da parte della struttura operativa dell'ATI, che in questo momento può contare sul sottoscritto che ricopre momentaneamente l'incarico di direttore facente funzioni, un Ingegnere a 30 ore settimanali, che ricopre l'incarico di capo dell'area tecnica, coadiuvato da due geometri di cui uno che svolge servizio per 24 ore e l'altro per 18 ore settimanali, una responsabile dell'area finanziaria ed una operatrice di categoria A il cui impiego non è utile allo svolgimento di lavoro amministrativo. Con l'atto d'interpello del mese di febbraio, l'Ente ha cercato di provvedere a rinforzare la propria struttura mediante il comando di un ingegnere, due geometri e due impiegati da destinare all'area amministrativa. Purtroppo, le due istanze pervenute da parte di ingegneri non sembrano accoglibili, in quanto i tecnici prestano servizio in comuni per incarico fiduciario a tempo determinato e parziale (questione già affrontata dal Consiglio Direttivo) e che in ogni caso darebbero una disponibilità di dodici ore settimanali, e le istanze pervenute per il settore amministrativo sono state presentate da soggetti che presentano esperienza lavorativa non perfettamente utile agli attuali bisogni della struttura. Inoltre, in questo momento l'Ente dispone di risorse finanziarie limitate a circa 260.000 euro che, in atto, non risultano sufficienti a coprire le spese per il personale in servizio per l'anno 2019. La quasi totalità dei Comuni d'Ambito, infatti, non ha versato la propria quota di compartecipazione per l'anno 2018, nonostante numerosi solleciti.

I Comuni di Lipari, Furnari, San Teodoro e Cesarò hanno già deliberato il passaggio nella compagine sociale di AMAM SpA. Il Comune di San Salvatore di Fitalia ha già comunicato la cessione delle proprie infrastrutture a questa ATI. Inoltre, caso analogo al precedente, sono in corso le procedure per il passaggio delle reti industriali ex ASI - IRSAP ai Comuni. L'IRSAP ha già comunicato la difficoltà di procedere, ai fini della consegna ai Comuni, alla frammentazione delle reti che servono il polo industriale di Milazzo-Pace del Mela, che interessano ben cinque Comuni del comprensorio industriale. A Tal proposito, dopo alcune riunioni, anche il DRAR si è detto d'accordo al passaggio di tali reti all'ATI per la successiva consegna al gestore. In ultimo, dopo apposito tavolo tecnico presso il DRAR, sarà consegnato all'ATI il dissalatore di Vulcano per la successiva consegna al Gestore AMAM; inoltre, all'ATI verranno destinate le somme già impegnate dalla Regione per la gestione del dissalatore.

Risulta evidente che questo Ente dovrà garantire con i propri dipendenti, i seguenti servizi:

- redazione piano d'ambito;
- sopralluoghi in situ per la verifica delle infrastrutture e la presa in carico delle stesse ai fini della consegna al gestore d'ambito, inizialmente per i Comuni di Lipari, Furnari, Cesarò e San Teodoro;
- controlli ispettivi sui cantieri e tecnici ed amministrativi sui gestori;
- organizzazione di una struttura preposta alla gestione degli interventi (gare, affidamenti, controlli e verifiche).

Con l'ultimo atto d'interpello ha presentato istanza un dipendente del Comune di San Fratello, in grado di gestire (come evincibile dal curriculum vitae) la parte amministrativa presso la sede di Capo D'Orlando; inoltre tre geometri, di cui uno con esperienza di gare d'appalto presso una CUC e gli altri due che necessitano di ulteriore valutazione di curricula, ma occorre verificare anche la disponibilità dei soggetti di prestare servizio, per 36 ore settimanali, uno a Messina ed uno a Capo D'Orlando.

Si ritiene che occorra potenziare l'attuale struttura con: un ingegnere a 36 ore settimanali per la sede di Messina; un impiegato o funzionario amministrativo per la sede di Messina, che dovrà curare lo scadenziario e la gestione delle attività del Presidente, del Direttore e dei Responsabili di area, verifica della corrispondenza, predisposizione di vari atti ecc. di provata competenza ed esperienza; un Geometra per la sede di Messina ed uno per la sede di Capo D'Orlando.

Corre l'obbligo specificare che, in assenza di bilancio approvato per l'anno 2019 e fino all'approvazione dello stesso, non potrà farsi ricorso ad incarichi fiduciari. Si permette di suggerire, in conseguenza la pubblicazione, con urgenza, di ulteriore atto d'interpello conferendone incarico al Presidente.

Si ritiene doversi considerare anche il caso in cui, opere ed interventi già progettati, necessitino di adeguamento tecnico o modifiche, rimodulazione di scelte tecnico-progettuali e che nel caso in cui il Comune e l'ATI non disponessero di somme per il conferimento d'incarico ovvero i tempi di espletamento delle procedure d'affidamento non consentissero tempi brevi. In tale fattispecie ritiene evidenziare che, con la Circolare Presidenziale 10.04.2019 riguardante l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, pubblicata sulla GURS del 19.04.2019 - Parte I n. 17, è stato Istituito Tale Ufficio che resta a servizio degli Enti con il quale, mediante la stipula di apposita convenzione pubblicata sul sito della Regione Sicilia, potranno ottenersi servizi di progettazione senza previo ricorso ad affidamenti e con costi notevolmente inferiori rispetto al mercato.

Si è del parere, quindi, che le azioni urgenti da intraprendere, previo esame del Consiglio Direttivo, possano essere le seguenti:

- a) approvare con urgenza i bilanci per gli esercizi 2018 e 2019;
- b) prendere atto dell'avvenuta cessazione di gestioni all'interno dell'ambito territoriale e, in conseguenza, proporre all'Assemblea l'Affidamento della Gestione Unica d'Ambito all'AMAM SpA, ai sensi del comma 3 dell'art. 172 del D. L.gs 152/2006, ed assegnare un

anno di tempo al Gestore Unico per la progressiva presa in carico delle gestioni esistenti, tranne quelle eventualmente risultanti assimilabili alle previsioni di cui al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 172 già richiamato;

- c) onerare il Presidente ed il Direttore ff affinché, avvalendosi degli Uffici sottoposti, provvedano a predisporre con urgenza gli atti necessari, non ultimo per evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione, ex comma 4 dell'art. 172 del citato decreto;
- d) Onerare il Presidente ed il Direttore ff affinché, d'intesa con i comuni e con l'AMAM, si costituisca un ufficio unico per la gestione dei finanziamenti e degli interventi, composto da personale dell'AMAM, dei Comuni e dell'ATI, mediante accordo convenzionale da sottoporre ad approvazione degli Organi degli Enti coinvolti;
- e) Verificare la possibilità di convenzionarsi con una Centrale Unica di Committenza tra quelle presenti nell'Ambito;
- f) Onerare il Presidente ed il Direttore ff affinché, in tempi stretti, l'ATI provveda ad acquisire le progettazioni da parte dei Comuni e dei Gestori, attestarne l'invarianza rispetto al piano d'ambito ed a trasmetterli al competente DRAR;
- g) Onerare i Comuni d'Ambito ed i Gestori delle seguenti attività: trasmettere i progetti relativi al SII completi delle approvazioni e dei pareri già acquisiti; segnalare, mediante apposita nota, un proprio tecnico al quale potranno eventualmente essere conferite le funzioni di RUP; Inoltrare nota in merito alla effettiva consistenza della struttura organizzativa dell'Ufficio Tecnico preposta alla gestione degli interventi inerenti il SII; informare i Comuni d'ambito ed i Gestori che condizione principale per la stipula della convenzione di servizio è il previo versamento, a favore dell'ATI, delle quote di compartecipazione e, in conseguenza, trasmettere all'ATI idoneo documento che ne attesti il versamento; trasmettere dichiarazione a firma del progettista dell'opera, dalla quale risulti che i prezzi previsti in progetto non necessitano di adeguamento, che l'opera così come progettata sia esecutiva e cantierabile; inoltrare attestazione dalla quale risulti che l'incarico di progettazione sia stato affidato nel rispetto delle vigenti norme di legge; inoltrare dichiarazione che l'Ente è in grado, per il possesso di risorse umane e strumentali, a gestire tutta o parte delle attività necessarie, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in merito al rispetto dei cronoprogrammi ed alla perfetta esecuzione delle opere; trasmettere all'ATI Deliberazione di Consiglio Comunale relativamente alla cessione delle proprie Infrastrutture all'ATI;
- h) Onerare il Presidente ed il Direttore FF affinché si attivino ad avviare interlocuzioni con l'Ufficio Speciale per la Progettazione istituito presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Siciliana, laddove venisse verificata la necessità di usufruire di servizi di progettazione, rimandando alla competenza del Consiglio Direttivo la successiva approvazione della convenzione;
- i) Onerare il Presidente ed il Direttore ff affinché, mediante gli Uffici sottoposti, provvedano all'approvazione in linea amministrativa dei progetti esecutivi consegnati dai Comuni, in quanto gli stessi dovranno essere inseriti nel POT e nel piano d'ambito.

Tanto si rassegna per le successive valutazioni e le determinazioni della S.V., ancorché per l'adozione di atti da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci.

IL DIRETTORE FF

Giuseppe Toro



Il verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL VICE PRESIDENTE
F.TO DOTT. ORLANDO RUSSO

IL SEGRETARIO DIRETTORE F.F.
F.TO D.M. GIUSEPPE TORO

Certificato di pubblicazione.

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Messina, per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE F.F.
F.TO D.M. GIUSEPPE TORO